

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2945

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GITTI, SPAGNOLI, ANIASI, PAZZAGLIA, DUTTO, REGGIANI,  
BOZZI**

*Presentata il 5 giugno 1985*

**Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle  
spese elettorali sostenute dai partiti politici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici è stato disciplinato dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, dalla legge 8 agosto 1980, n. 422, e dalla legge 18 novembre 1981, n. 659.

La legge n. 195 del 1974 prevede che i partiti politici ottengano il finanziamento pubblico per due fondamentali obiettivi: come concorso per le spese delle campagne elettorali politiche (il contributo è fissato in 15 miliardi); come concorso nelle spese di organizzazione permanente dei partiti (il contributo, per il 1974, fu fissato in 45 miliardi). La legge n. 422 del 1980 stabilisce il contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese dei partiti per la prima elezione del Parlamento europeo (15 miliardi) e per le spese elettorali derivanti dalla elezione dei consigli regionali delle regioni ordinarie (15 miliardi). La legge n. 659 -

che ebbe origine dallo stralcio dell'articolo 40 della legge finanziaria del 1981 - fissa l'ammontare del contributo ordinario dello Stato, per gli anni 1980 e 1981 (dai 45 miliardi del 1974, si passa a 82.886 milioni per il 1981 e anni successivi); modifica alcuni criteri di suddivisione del contributo globale; instaura un sistema di controlli, non presente nella legge sul finanziamento pubblico dei partiti del 1974, stanziando un contributo di 15 miliardi per concorso alle spese elettorali in occasione delle elezioni del secondo Parlamento europeo. Inoltre attribuisce un contributo a titolo di concorso alle spese per le elezioni, immediatamente precedenti all'entrata in vigore della legge stessa, dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (5 miliardi) e conseguentemente aumenta il contributo globale per il concorso alle spese elettorali in occasione di elezioni regionali. Non recepisce, invece, la legge n. 659, nella sua tormentata fase finale alla Ca-

mera, il principio, presente peraltro nel testo approvato dal Senato, di introdurre un adeguamento automatico, in riferimento al tasso di inflazione, dei contributi ordinari e dei contributi elettorali. I contributi ordinari rimangono così fissati alle cifre stabilite dalla legge del 1981, i contributi a titolo di concorso per spese elettorali, rimangono nelle dimensioni stabilite nel lontano 1974.

La proposta di legge che sottoponiamo ora all'attenzione del Parlamento, mira esclusivamente ad adeguare — in misura certamente inferiore al tasso di inflazione riscontrato dal 1974 ad oggi — i soli contributi a titolo di concorso nelle spese elettorali.

Non intende intervenire in ordine all'ammontare del contributo per il normale funzionamento dei partiti, né sui meccanismi di suddivisione, né su altri aspetti inerenti la materia. Oltre al raddoppio dei contributi a titolo di concorso alle spese elettorali, la nostra proposta, per consentire ai partiti di sanare, almeno in parte, i debiti contratti per le elezioni europee del 1984, prevede che sia concessa una integrazione (pari a globali 15 miliardi) del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, per il concorso alle spese dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo del giugno 1984.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

## ART. 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.